

Informativa per la clientela di studio

N. 106 del 31.07.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Versamento imposte di UNICO PF 2013 e rateizzazioni

*Passate le scadenze per il versamento delle imposte scaturenti dalla **dichiarazioni dei redditi** per l'anno d'imposta 2012 – Unico PF 2013, coloro che non hanno ancora provveduto possono farlo applicando una maggiorazione dello 0,40%.*

*Riepiloghiamo di seguito i **termini di versamento**, alla luce della proroga che è stata concessa con il Dpcm del 13 giugno 2013 e la possibilità del contribuente di **rateizzare gli importi a debito di Unico**.*

Particolare attenzione va posta sul calcolo della maggiorazione dello 0,40% in sede di versamento di debiti tributari compensati con eventuali crediti.

I termini di versamento

Soggetti Irpef

Tutti i **versamenti** a saldo risultanti dal modello Unico 2012 e quelli relativi al primo acconto dovevano essere effettuati **entro l'8 luglio 2013 con la proroga**. Possono tuttavia essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista (entro il **20 agosto 2013**) con applicazione di una maggiorazione dello **0,40%** a titolo di interesse corrispettivo.

La possibilità di rateizzare imposte e contributi

L'art. 20 del D.Lgs. n. 241/1997, prevede la possibilità di **rateizzare i versamenti** di saldo e l'eventuale prima rata di acconto, suddividendo il debito d'imposta in un definito numero di rate a scelta del contribuente.

In generale sono esclusi dai pagamenti rateali le imposte e i contributi che:

- non emergono da dichiarazione annuale;

- hanno un termine di pagamento diverso da quello delle imposte sui redditi;
- sono dovuti a titolo di acconto nel mese di novembre e dicembre.

Dunque l'importo dovuto in Unico 2013 per imposte e contributi a titolo di saldo 2012 e acconto 2013 può essere versato in un'unica soluzione o a rate, fermo restando che il pagamento si deve concludere entro novembre 2013.

Per i **soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare**, la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre e si rende necessario calcolare gli interessi, nella misura dello 0,33% mensile (4% annuo), a decorrere dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.

L'opzione per il pagamento rateale e l'indicazione del numero di rate è effettuata in occasione del primo versamento **con il Mod. F24**.

Nel modello di pagamento F24 deve essere indicato, relativamente ad ogni singolo codice tributo, nello spazio denominato "rateazione" sia la rata che si sta versando sia il numero di rate prescelto (ad esempio, se si versa la prima di sei rate, si deve indicare "0106").

Vi sono termini diversi per i versamenti a seconda che il **soggetto sia sottoposto o meno agli studi di settore**:

- se sottoposti agli studi, il versamento delle imposte e dei contributi doveva avvenire entro l'8 luglio 2013, ovvero entro il 20 agosto 2013, con applicazione dello 0,40%;
- se non sottoposti agli studi, il versamento doveva avvenire entro il 17 giugno 2013 e, con la medesima maggiorazione, entro il 17 luglio 2013.

Anche i **contributi previdenziali** (commercianti, artigiani e gestione separata), determinati in sede di dichiarazione dei redditi, possono essere rateizzati come i debiti tributari derivanti dalla dichiarazione, rispettando le medesime scadenze e con applicazione della maggiorazione (0,40%).

Di seguito viene riportato uno schema con l'applicazione degli interessi nell'ipotesi di versamento rateale da parte dei **soggetti titolari di partita IVA**:

VERSAMENTO alla prima scadenza		
Rate	Scadenza	interessi
1	08 luglio 2013	0
2	16 luglio 2013	0,08%
3	20 agosto 2013	0,41%
4	17 settembre 2013	0,74%
5	16 ottobre 2013	1,07%

VERSAMENTO con la maggiorazione dello 0,40%		
VERSAMENTO con la maggiorazione dello 0,40%*		
Rate	Scadenza	interessi
1	20 agosto 2013	0
2	17 settembre 2013	0,29%
3	16 ottobre 2013	0,62%
4	16 novembre 2013	0,95%

* in questo caso il contribuente che versa la prima rata nel periodo 09 luglio 2013 – 20 agosto 2013 deve preventivamente maggiorare l'intero debito da rateizzare di uno **0,40%** e poi suddividere lo stesso per il numero di rate. Ogni singola rata sarà ulteriormente aumentata degli interessi previsti in tabella.

Di seguito viene riportato uno schema con l'applicazione degli interessi nell'ipotesi di versamento rateale da parte dei **soggetti non titolari di partita IVA**:

VERSAMENTO alla prima scadenza		
Rate	Scadenza	interessi
1	17 giugno 2013	0
2	1 luglio 2013	0,14%
3	31 luglio 2013	0,47%
4	02 settembre 2013	0,80%
5	30 settembre 2013	1,13%
6	31 ottobre 2013	1,46%
7	02 dicembre 2013	1,79%

Rate	Scadenza	interessi
1	17 luglio 2013	0
2	31 luglio 2013	0,14%
3	02 settembre 2013	0,47%
4	30 settembre 2013	0,80%
5	31 ottobre 2013	1,13%
6	02 dicembre 2013	1,46%

La maggiorazione dello 0,40% non va calcolata sul debito compensato

In caso di compensazione di debiti con crediti dell'Unico 2013:

- se i **crediti superano i debiti**, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta;
- nel caso in cui i **debiti dell'Unico 2013 siano superiori ai crediti**, lo 0,40% si applica sulla differenza.

ESEMPIO

Il contribuente decide di differire il versamento del saldo Iva 2012 di 50.000 euro al termine di versamento delle imposte di Unico (20 agosto 2013) e utilizza nell'F24 in compensazione il credito Irpef di 20.000 euro scaturente da Unico 2013.

La maggiorazione, dell'1,20% per lo slittamento dal 17 marzo all'8 luglio 2013 e dello 0,40% per l'ulteriore differimento dal 9 luglio al 20 agosto 2013, deve essere calcolata solo sulla differenza di 30.000 euro.

La maggiorazione dello 0,40% "scompare" invece nel caso in cui il contribuente, che differisce il pagamento del saldo Iva 2012, ha crediti da Unico 2013 superiori al debito Iva 2012.

Può essere il caso del contribuente che ha un saldo Iva 2012 a debito di 35.000 euro e un credito Irpef da Unico 2013 di 50.000 euro: egli non deve alcuna maggiorazione sul debito Iva di 35.000 euro.

Presenta il modello F24 a saldo zero, indicando lo stesso importo di 35.000 euro nella sezione erario, sia nella colonna "importi a debito versati", codice 6099 Iva, anno 2012, sia nella colonna "importi a credito compensati", codice 4001 Irpef, anno 2012.

Il versamento Iva

Il contribuente può sempre differire il versamento del saldo 2012, e se presenta la dichiarazione in forma unificata lo può fare aggiungendo gli interessi nella **misura dello 0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivo al 18 marzo 2013; pertanto, il saldo Iva deve essere maggiorato dell'1,20% e può essere rateizzato per il numero individuato dal contribuente, aggiungendo uno **0,33% a titolo di interessi mensili** sugli importi riferiti alle rate successive alla prima.

I contribuenti che liquidano trimestralmente l'Iva devono anche applicare gli interessi trimestrali (1%), con la conseguenza che prima applicano questi interessi e solo successivamente, su detto montante, applicano l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Anche la **maggiore Iva richiesta per l'adeguamento agli studi di settore** può essere oggetto di rateizzazione, mentre resta esclusa la maggiorazione del 3% (obbligatoria se la differenza tra i ricavi presunti da Gerico e quelli realizzati supera il 10%).

Altre imposte

È rateizzabile anche l'imposta sostitutiva per i nuovi minimi (co. 1 e 2, art. 2, dl 98/2011), quella per i contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) e la cedolare secca, l'IVIE e l'IVAFE, il contributo di solidarietà (3% per i redditi superiori a 300.000 euro).

Va precisato che in presenza di compensazioni tra crediti e debiti, il contribuente non deve applicare la maggiorazione (0,40%) per il differimento soltanto in presenza compensazione totale, mentre deve applicarla sulla differenza, in presenza di debiti di ammontare superiore ai crediti (nota MEF 17/04/1998 n. 61366).

Infine, in caso di rateazione nel **modello F24** deve essere indicato il numero della rata cui fa riferimento, il versamento stesso e il numero complessivo delle rate, arrotondando al centesimo di euro l'importo di ogni singola rata.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 